

ancora giunto il periodo di inchiudere in un solo libro i quattro vangeli e di considerarli come una autorità unica; e questo fatto di un vangelo raccolto in un libro a sè, rende più chiara la spiegazione della esistenza di un « quinto vangelo » apparentemente ortodosso e rispettabile quale è quello rappresentato da PEdgerton 2.

Mi par di dover osservare che nulla in questi due frammentini, ridotti si può dire, al massimo della esiguità per essere riconosciuti, nulla autorizzi a concludere che il codice accogliesse esclusivamente il Vangelo di S. Giovanni; e quand'anche ciò fosse vero, nulla autorizza ad escludere che la fede dei Cristiani del II secolo sentisse i quattro evangeli come un corpo unico, fonte neotestamentaria; e meno ancora i due frammenti possono persuaderci che il PEdgerton 2 sia un « quinto vangelo » ortodosso e rispettabile, dipendente da Giovanni piuttosto che dai Sinottici, come ebbi occasione di dimostrare non probabile in « La Scuola Cattolica » LXIII (1935) pag. 500 seg.

Il merito del Roberts, veramente degno, di considerazione, è l'identificazione dei frammenti e l'esame paleografico molto accurato, la diligenza nello studio a determinare l'età dei frammenti, poichè è in questa assegnazione che consiste l'importanza veramente eccezionale della scoperta.

G. GHEDINI

W. GRAF UXKULL-GYLLENBAND, *Der Gnomon des Idios Logos*, zweiter Teil: Der Kommentar (= Aegyptische Urkunden aus den Staatl. Museen zu Berlin, Griech. Urk., V Band, 2 Heft), Berlin, 1934.

Il notissimo documento pubblicato or sono parecchi anni dallo Schubart ha avuto già illustrazioni e spiegazioni più o meno particolari per opera di vari studiosi (Reinach, Lenel, Partsch, Seckel, Meyer, Weiss), com'è naturale data la sua importanza e gli elementi che ci fornisce, pur nella sua schematica brevità, sopra l'amministrazione fiscale dell'Egitto nel periodo romano. A tali scritti s'aggiunge ora un vero e proprio commento, che costituisce il 2° fascicolo di BGU. V. L'A. tenendo conto delle ricerche fatte finora in proposito, e valendosi di altri documenti usciti nel frattempo, documenti non molto numerosi però, i quali possono illuminare alcuni punti controversi, ci presenta in questa sua opera quei dati e quelle conclusioni che allo stato attuale delle nostre conoscenze, si possono ricavare dallo Gnomon dell'Idios logos. Al commento particolareggiato precedono tre brevi capitoli i quali riguardano rispettivamente la datazione del documento, l'ufficio dell'Idios logos, e la composizione e lo stile del documento che ci è pervenuto. Per ciò che riguarda la data l'A accetta l'ipotesi del Carcopino, di cui riporta gli argomenti, cioè colloca l'estratto che noi conosciamo nei primi anni dell'impero di Marco Aurelio, pur rendendosi conto che l'espressione del titolo: Ἀντωνίνος Καίσαρ ὁ κύριος, raramente usata per Marco Aurelio, costituisce una dif-

ficoltà; la sola difficoltà, però, di fronte a molti buoni argomenti in favore dell'ipotesi. Quanto all'ufficio dell'Idios logos, l'A. rimanda ai lavori del Plaumann, rettificando solo ciò che riguarda la posizione reciproca dall'Idios logos e dell'ἀρχιερεὺς, che il Plaumann suppone uniti in una sola persona, mentre, malgrado le interferenze della loro attività essi rimasero distinti fino a Settimio Severo.

Nel capitolo che riguarda la composizione e lo stile, l'A. divide il testo in varie sezioni, secondo il contenuto, e precisamente riconosce tre capi principali, i quali ne costituiscono la parte più notevole: uno che riguarda il diritto ereditario (§§ 3-36), un secondo che concerne le relazioni tra i vari stati di persona (§§ 37-57, 107), e un terzo che ha per oggetto il diritto sacrale (§§ 71-97). Il resto è costituito da norme varie o aggiunte. Ognuna delle sezioni principali comincia con una disposizione di carattere generale. L'A. fa poi alcune osservazioni sullo stile, notando la tipica forma con cui sono espresse, con brevità ed esattezza, le disposizioni; generalmente col verbo al presente, talvolta al passato quando si tratta di casi di pregiudizio. Ricordo quindi come il testo che noi abbiamo non sia che un estratto del vero e proprio Gnomon, il che del resto è detto nel proemio stesso.

Del proemio l'A. si occupa nel IV cap. rilevandone il carattere stilisticamente un po' retorico, aderente agli schemi che è dato riconoscere anche in opere letterarie, le quali vengono riportate per il confronto. Per ciò che concerne il significato preciso delle espressioni non sempre chiarissime, che in esso s'incontrano, l'A. ne tratta particolarmente, dando infine la traduzione che gli sembra la migliore, secondo la quale risulta che il testo da noi posseduto contiene in forma abbreviata, alcuni paragrafi dello γνόμων i quali in seguito a nuove disposizioni o a false applicazioni erano divenuti incerti e quindi richiedevano una dilucidazione e una conferma.

A queste considerazioni di carattere generale segue il commento vero e proprio. L'A. lo divide in vari capitoli, raggruppando insieme i paragrafi di contenuto affine, il che però non gl'impedisce di mantenere sostanzialmente l'ordine del testo quale ci è pervenuto, salvo piccole trasposizioni.

In ogni capitolo viene riportato al principio il testo, a cui seguono considerazioni particolari riguardanti il significato dei termini, il valore delle disposizioni dal punto di vista giuridico, amministrativo, fiscale, con riferimenti bibliografici frequenti.

Non sarà il caso di seguire l'A. punto per punto nel suo commento; basterà solo accennare alle questioni più interessanti qui trattate quale, nella prima parte, sul diritto ereditario, quella che ha per oggetto gli ἀστοί e il significato che si deve attribuire a questo termine; o quella che riguarda il § 70 dello Gnomon (limitazioni di attività dei debitori pubblici) e la sua interpretazione.

Seguono al commento gli indici dei nomi propri, degli argomenti e dei testi (papiri, iscrizioni, autori) citati.

Le considerazioni, esposte sempre in una forma chiara e convincente,

sembrano però in qualche luogo un po' troppo brevi e quasi sommarie; senonchè, là dove questa brevità si fa maggiormente sentire, e cioè nella parte che riguarda il formulario, lo stile e la lingua, occorre tener presente quanto l'A. dice nella prefazione e in una nota alla fine del volume, in cui esprime la speranza di ritornare ancora in altro luogo sopra l'argomento e c'informa di avere già pronto un particolareggiato indice dei vocaboli dello Gnomon, con annesse ricerche sulla lingua, il quale non ha potuto essere pubblicato insieme col presente lavoro a motivo della sua mole. Ci auguriamo quindi che l'A. possa ben presto farci conoscere anche questa parte del suo lavoro data l'utilità anche pratica che essa può presentare.

ORSOLINA MONTEVECCHI

D. CURSCHMANN, *Griechische Verwaltungsurkunden* (= Papyri Jandanae VII), Leipzig, 1934.

A brevissima distanza di tempo dal precedente fascicolo (Lettere private) è uscito per opera del Curschmann, un discepolo del Kalbfleisch, questo nuovo manipolo di Papyri Jandanae, costituito quasi interamente da documenti riguardanti l'amministrazione dell'Egitto romano, giacchè solo il primo di essi appartiene all'epoca tolemaica (n. 134: notificazione di cessione di γῆ βασιλική).

Si tratta di 15 documenti dei quali alcuni presentano un particolare interesse, perchè contribuiscono ad aumentare le nostre conoscenze su argomenti ancora imperfettamente noti per mancanza di dati: due di essi per esempio, riguardano l'ἐπίσκεψις (nn. 135 e 136), e ci mostrano il primo un estratto dagli atti dell'ἐπίσκεψις dei villaggi di Magdola, Thegonis e Lysimachis, riguardanti quattro appezzamenti di terreno confinanti, colle posizioni reciproche, e le misure; il secondo un rapporto di un κωμογραμματεύς dell'Ossirinchite riguardante un terreno ἄβρογος καὶ ἐπηγνητλημένος, rapporto che costituisce un precedente dell'ἐπίσκεψις nei riguardi del terreno stesso. Si riferisce invece spesso all'ἐπίσκεψις avvenuta nel n. 142, un elenco di terreni con caratteri particolari, in base ai quali l'A. conclude che esso dovesse far parte del lavoro preparatorio per la determinazione dei ruoli d'imposta fondiaria. Ricorderò in proposito che la parte dell'amministrazione che riguarda la denuncia della proprietà, la verifica delle denunce e la loro funzione nell'ordinamento fiscale è stata anche recentemente fatta oggetto di studi da parte dell'Harmon (in *Yale Class. Studies* 1934) e dell'Avogadro (in *Aegyptus* 1935).

Riguardano invece il sistema di contribuzioni di grano, già ampiamente documentato dai papiri, i nn. 135 a (Conto di sitologi, da Σεβένυτος) e 138 (Contribuzione di frumento degli abitanti di alcuni villaggi della μερίς Θεμίστου).

Il n. 137 invece, è un documento, come dice l'A., forse unico nel suo genere: un ἀντίγραφον γνώμονος καταλογισμῶν Ἀρσινοΐτου, cioè una copia dell'elenco delle tariffe dell'ufficio catastale dell'Arsinoite; documento